

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 gennaio 1998, n. 5

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO II - Sanzioni in materia di riscossione

Articolo 14

Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto. (1)

(1) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 15, D.Lgs. 24.09.2015, n. 158 con decorrenza dal 01.01.2016.